

STATUTI DI PUBLIC EYE – ASSOCIAZIONE FONDATA SULLA DICHIARAZIONE DI BERNA

ART. 1: NOME

Public Eye, Associazione fondata sulla Dichiarazione di Berna, è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero ed è retta dai presenti statuti. Essa è indipendente sul piano politico e confessionale.

ART. 2: SEDE

L'Associazione ha sede a Berna. In Svizzera francese e in Svizzera tedesca è presente con almeno un segretario per ogni regione.

ART. 3: SCOPO

L'Associazione ha lo scopo di promuovere una solidarietà attiva con i gruppi di popolazioni dominati, principalmente nei Paesi in via di sviluppo o emergenti.

L'Associazione si impegna in favore di una globalizzazione equa e di uno sviluppo sostenibile. Essa chiede che i diritti umani abbiano la priorità rispetto agli interessi e ai diritti economici. L'Associazione desidera migliorare le condizioni di vita delle popolazioni sfavorite nei Paesi in via di sviluppo o emergenti.

Le attività dell'Associazione si svolgono conformemente allo spirito della «Dichiarazione di Berna» del 1968 e cercano di favorire uno sviluppo basato sulle forze e sulla cultura proprie delle popolazioni in questione.

In questo senso, l'Associazione intende principalmente:

- diffondere informazioni riguardanti il problema dello sviluppo
- prendere pubblicamente posizione su questioni che riguardano la Svizzera e i Paesi in via di sviluppo o emergenti
- sollecitare persone e istituzioni affinché dichiarino apertamente la loro posizione per quanto riguarda le relazioni nei confronti dei Paesi in via di sviluppo o emergenti
- sostenere o creare dei gruppi di lavoro o di azione impegnati nella politica dello sviluppo

- partecipare attivamente al coordinamento delle organizzazioni nazionali che si occupano di sviluppo e collaborare, se necessario, con movimenti la cui attività miri ad un altro sviluppo in Svizzera
- incoraggiare i suoi gruppi e i suoi membri a rendere credibile la loro volontà di solidarietà e cambiamento in base ad un impegno concreto e finanziario

L'Associazione non gestisce progetti di sviluppo nei Paesi in via di sviluppo o emergenti.

L'Associazione è attiva nelle tre principali regioni linguistiche svizzere. Nell'ambito della sua attività essa tiene conto in maniera ottimale delle specificità e dei bisogni di ogni regione, e in particolare delle differenze culturali esistenti.

ART. 4: MEMBRI

Può diventare membro qualsiasi persona che accetti gli scopi dell'Associazione e si impegni al loro promovimento.

ART. 5: ADESIONI – DIMISSIONI – ESCLUSIONI

5.1 Adesioni e dimissioni

Le adesioni e le esclusioni sono registrate dai segretari regionali.

5.2 Esclusioni

I membri la cui attività è in contraddizione con gli obiettivi e gli statuti dell'Associazione possono essere esclusi dal comitato.

Prima di arrivare all'esclusione, il membro viene – nei limiti del possibile – interpellato per iscritto dal comitato e ha facoltà di essere ascoltato in un lasso di tempo di 30 giorni da tale notifica.

5.3 Ricorso

In caso di esclusione, il membro ha diritto di ricorrere all'assemblea generale, diritto che deve essere esercitato al più tardi 30 giorni prima della successiva assemblea generale ordinaria.

ART. 6: ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea generale
- il comitato
- gli organi di revisione e verifica dei conti
- i segretariati

ART. 7: ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione. È composta dai membri dell'Associazione stessa.

7.1 Competenze

- realizzare gli obiettivi dell'Associazione, fissare le linee di politica generale e le relative procedure d'applicazione
- eleggere la presidenza del comitato
- eleggere i membri del comitato
- eleggere le persone incaricate della revisione dei conti e i/le loro sostituti/e
- approvare i conti e il rapporto annuale
- approvare i rapporti di revisione
- dare scarico al comitato
- fissare l'ammontare delle quote sociali dei membri
- trattare i ricorsi riguardanti le esclusioni dei membri
- modificare gli statuti
- sciogliere l'Associazione

7.2 Elezioni e decisioni

Ogni membro dispone di un voto all'assemblea generale. Le elezioni, rispettivamente le decisioni, avvengono al primo turno a maggioranza assoluta e a maggioranza relativa al secondo turno. Esse hanno luogo in modo pubblico. Possono però avere luogo per scrutinio segreto se la maggioranza dei membri presenti ne fa richiesta.

I membri del comitato hanno diritto di voto all'assemblea generale, salvo quando si tratta di dare scarico d'esercizio e per le elezioni.

7.3 Convocazione

L'invito all'assemblea generale è fatto per iscritto con un preavviso di almeno 30 giorni e deve indicare l'ordine del giorno e le trattande da discutere.

L'assemblea generale ordinaria ha luogo una volta l'anno. Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata per decisione del comitato oppure su richiesta di almeno 1/10 dei membri.

ART. 8: IL COMITATO

8.1 Elezioni e decisioni

Il comitato è composto almeno da 9 membri e al massimo da 13 membri. Essi sono eletti dall'assemblea generale per una durata di 2 anni, rinnovabili. La durata massima del mandato è fissata a 12 anni.

Qualora dei membri del comitato dovessero dimissionare durante il loro mandato, il comitato ha diritto di cooptare altri membri. La loro nomina deve essere confermata durante la successiva assemblea generale tramite elezione.

Il comitato raggiunge il quorum quando è presente la metà dei membri e almeno un rappresentante della Svizzera latina e della Svizzera tedesca.

Il comitato si impegna a prendere delle decisioni in modo consensuale.

Le decisioni sono prese alla maggioranza semplice dei voti dei membri presenti. In caso di parità di voti, il voto della presidenza è determinante; nel caso di una copresidenza, è determinante il voto della persona che dirige l'assemblea. Lo scrutinio è segreto se almeno tre membri presenti ne fanno richiesta.

8.2 Composizione

- presidenza
- 1° vicepresidente
- 2° vicepresidente
- altri membri del comitato

La presidenza (o copresidenza) è eletta dall'assemblea generale. Per il resto, il comitato decide la sua organizzazione interna.

Il comitato cerca di avere una rappresentanza equa per quanto concerne il genere, l'età, le esperienze professionali dei membri e la loro provenienza linguistica.

Per questa ragione, la Svizzera latina e la Svizzera tedesca sono rappresentate con almeno quattro membri ciascuna. Ogni genere è rappresentato a sua volta da almeno quattro membri.

8.3 Compiti e responsabilità

Il comitato ha delle responsabilità che non possono essere delegate. Esse sono:

- la nomina della vicepresidenza
- la proposta di nuovi membri per il comitato e la proposta di rielezione o revoca dei membri attuali all'assemblea generale

- la definizione e il controllo della strategia globale dell'Associazione
- l'approvazione del bilancio
- l'accettazione dei conti e del rapporto annuale all'attenzione dell'assemblea generale
- la definizione della struttura dirigente operativa dell'Associazione
- la nomina e il licenziamento dei membri della direzione

Il comitato regola autonomamente i suoi ulteriori compiti in un capitolato.

8.4 Convocazione

Il comitato si riunisce almeno quattro volte all'anno e su domanda di ¼ dei suoi membri.

ART. 9: REVISIONE DEI CONTI

I conti annuali sono controllati da un organo di revisione riconosciuto dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori. La revisione è fatta secondo le prescrizioni legali in vigore. Essa viene eseguita, come variante minima, sotto forma di una revisione limitata ai sensi dell'articolo 727a CO.

ART. 10: RESPONSABILITÀ

L'Associazione è la sola responsabile del suo capitale. È esclusa la responsabilità personale dei suoi membri.

ART. 11: MODIFICA DEGLI STATUTI – SCIOGLIMENTO

11.1 Modifica degli statuti o scioglimento

Le proposte di modifica degli statuti o di scioglimento dell'Associazione devono essere allegate alla convocazione all'assemblea generale. La modifica degli statuti o lo scioglimento dell'Associazione devono essere accettati con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri presenti.

11.2 Utilizzo del capitale in caso di scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo capitale verrà devoluto all'organizzazione che ne riprenderà l'attività. Se così non fosse, l'assemblea generale deciderà a quale/i organizzazione/i avente/i scopo analogo debba

destinare il suo capitale. Queste organizzazioni dovranno avere la propria sede in Svizzera, essere considerate di pubblica utilità o perseguire scopi di servizio pubblico ed essere esenti da questo genere di imposte.

I presenti statuti sono stati approvati in occasione dell'assemblea generale svizzera tenutasi il 21 maggio 2016 a Berna. Essi entrano in vigore immediatamente e sostituiscono gli statuti del 23 giugno 2012.

La copresidenza:



Alessia Jemetta



Fred Sommer

La vicepresidenza:



Zineb Benkhelifa



Christophe Siegenthaler